

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
SEDE PLENARIA:	
Pubblicità dei lavori	94
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	94
Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ». (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	103
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (<i>Esame e rinvio</i>)	99
ERRATA CORRIGE	102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 13,15 alle 13,35 per la predisposizione del calendario dei lavori.

SEDE PLENARIA

Giovedì 17 giugno 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, dottor Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.35.

Pubblicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* propone che la pub-

blicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 giugno 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante riforma delle stazioni sperimentali per l'industria.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 16 giugno 1999 il predetto provvedimento alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 luglio 1999.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi prima dell'inizio della seduta, ha deciso di inserire nel calendario dei lavori della settimana dal 21 al 25 giugno lo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo nonché gli schemi di decreti legislativi sul riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e sul riordino del centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente « Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci » in fondazione.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 16 giugno 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati gli emendamenti a firma Marchetti 33, 43, 59 e 88.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Marchetti 33, 59 e 88; esprime invece parere favorevole sull'emendamento Marchetti 43 in base al quale occorre prevedere tra i componenti del consiglio nazionale non solo la rappresentanza dei presidenti regionali ma anche dei presidenti provinciali.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) relativamente all'emendamento Marchetti 43 fa presente che la approvazione dello stesso potrebbe portare ad una rivendicazione soprattutto dei grandi comuni.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), relatore, fa presente che le preoccupazioni della senatrice D'Alessandro sono infondate visto che il CONI non è organizzato su base comunale. Propone comunque di riformulare l'emendamento Marchetti 43 nel senso di aggiungere al punto 4) della proposta di parere dopo le parole « dei presidenti regionali » le seguenti « e provinciali con le modalità da definire nello statuto ». In tal modo si lascerebbe all'autonomia del CONI la individuazione della migliore articolazione della struttura su base territoriale.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) condivide le perplessità sollevate dalla senatrice D'Alessandro visto che le federazioni sportive sono organizzate su basi che possono considerarsi infraprovinciali: le province sportive non necessariamente coincidono con quelle amministrative.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) osserva che l'emendamento 43 come riformulato consentirebbe di lasciare all'autonomia statutaria del CONI la possibilità di configurare ulteriori ambiti territoriali.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Marchetti 33, 59 e 88.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Marchetti 43 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), relatore, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha deliberato sulla partecipazione di un rappresentante della Federazione italiana sport disabili alla giunta del CONI ritenendo più equilibrata la soluzione indicata nella proposta di parere.

Prendendo comunque atto delle osservazioni formulate dai colleghi, propone di inserire al punto 5) della proposta di parere, dopo le parole « Federazione italiana sport disabili per le deliberazioni » le seguenti « sul bilancio e ».

La Commissione approva la proposta di integrazione del parere formulata dal relatore.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) fa presente che l'assenza del Gruppo di Alleanza Nazionale alla precedente seduta è stata provocata da non rinviabili impegni politici. Prende atto che gli emendamenti presentati dal Gruppo di Alleanza Nazionale non sono stati considerati decaduti ma tutti deliberati. Preannuncia voto contrario sul parere nel suo complesso.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), preannunciando il voto contrario del gruppo di Forza Italia ritiene di non poter concordare con la proposta di parere del relatore per tre ordini di problemi. In primo luogo sottolinea che nel testo del Governo che è atto con forza di legge sono inserite norme precettive sostitutive di regole statutarie. Ritiene tale profilo lesivo della autonomia del mondo dello sport nonché in contrasto con i limiti della legge delega che, consentendo il riordino dell'Ente, non sembra prevedere la possibilità di intervenire nella materia propria dell'autonomia statutaria. In secondo luogo il provvedimento incide sull'autonomia sportiva alterando la struttura interna degli organi. A tal proposito osserva che la mancata configurazione del segretario generale quale organo del CONI fa venir meno la figura di raccordo, pur necessario per la funzionalità dell'ente, tra l'indirizzo politico e l'attuazione dello stesso. Reputa inoltre inopportuno il ridimensionamento dei poteri del consiglio nazionale visto che tale aspetto non appare strumentale ad un migliore funzionamento del sistema CONI. In terzo luogo fa presente che in riferimento al provvedimento in esame il Parlamento intende consentire che con decreto delegato si disciplini la materia delle incompatibilità parlamentari pur in assenza di una delega espressa sul punto. La delega è invece, a suo avviso, assolutamente necessaria, costituendo la disciplina delle incompatibilità parlamentari, per la sua intrinseca natura, materia riservata

alla legge ordinaria. Sottolinea inoltre che altre situazioni di incompatibilità dovrebbero essere eventualmente demandate alla autonomia statutaria. Preannuncia infine l'adozione di iniziative politiche in risposta alla posizione della maggioranza di sostanziale rigidità nei confronti delle proposte avanzate dalla opposizione. Comunica, pertanto, in questa sede, anche per ragioni di correttezza, un'iniziativa politica del proprio gruppo tendente alla raccolta delle firme per il referendum abrogativo: il mondo dello sport non può accettare il controllo centralistico, da parte del Ministero dei beni culturali, su ciò che in precedenza era affidato alla gestione del CONI e delle federazioni. Aggiunge che il Gruppo di Forza Italia intende rivolgersi al Presidente della Repubblica affinché valuti l'esistenza di profili che ostacolano, sotto l'aspetto della legittimità costituzionale, l'emanazione del provvedimento.

Il deputato Francesco BONATO (MISTO-RC-PRO) preannuncia voto contrario sul parere nel suo complesso ritenendo che non siano state risolte adeguatamente tre questioni fondamentali. In primo luogo considera inopportuno l'inserimento del Comitato nazionale sport per tutti nel CONI visto che ne deriverebbe una riduzione delle funzioni degli enti locali nel settore dello sport. Il CONI dovrebbe infatti limitarsi alla preparazione degli atleti ad alto livello e delle competizioni agonistiche.

In secondo luogo non condivide la scarsa partecipazione riconosciuta agli atleti nella organizzazione del CONI e delle federazioni. Pur riconoscendo che in caso contrario si determinerebbe un'alterazione dell'equilibrio, fa presente che l'alterazione prodotta sarebbe da ritenersi a favore della maggiore rappresentatività degli atleti. In terzo luogo sottolinea che la trasformazione delle federazioni in associazioni di diritto privato penalizza gli sport più deboli e meno diffusi. Conclude rilevando che la trasformazione delle federazioni provocherebbe un problema per

il personale dipendente del CONI che non trova soluzione né nell'accordo sindacale né nell'articolo 16.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) preannuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra sul parere nel suo complesso. Apprezzando il lavoro del relatore che ha proposto miglioramenti al testo del Governo anche sulla base delle osservazioni delle diverse forze politiche, osserva che il riordino del CONI non nasce solo dalla previsione della legge delega n. 59, ma anche dall'esigenza di ammodernamento del complessivo impianto organizzativo del Comitato. Fa notare che l'ente in esame non si configura attualmente come modello di democrazia neanche per il mondo degli sportivi. Presenta infatti aspetti da innovare profondamente, anche se le innovazioni possono produrre dissensi soprattutto laddove intervengono in settori abituati ad operare in una situazione ormai consolidata. Il testo del Governo, nonché il parere della Commissione, non presentano, sotto nessun profilo, intenti punitivi per il mondo dello sport. Sono state infatti prese attentamente prese in esame le osservazioni emerse nel corso delle audizioni: a tal proposito fa notare che la diversa scansione temporale prevista nel parere rispetto a quella introdotta nel decreto è funzionale alle esigenze prospettate dalla stessa dirigenza del CONI nel corso dell'audizione. Inoltre il parere appare in linea con le aspettative dei dipendenti del CONI. A tal proposito fa presente che trova eticamente poco condivisibile utilizzare le giuste preoccupazioni dei lavoratori dipendenti del CONI non tanto per migliorare le loro condizioni ma per conservare la situazione esistente. Fa presente che nel parere è stato anche recepito l'accordo sindacale intervenuto successivamente alla deliberazione in via preliminare dello schema di decreto in esame. Inoltre è stata giustamente evidenziata l'esigenza del permanere delle funzioni pubblicitarie delle federazioni. Con riferimento all'intervento del deputato

Frattoni, osserva che la mancata condivisione su singoli aspetti non può ritenersi espressione di atteggiamento di eccessiva rigidità, bensì rientra nella tipica dialettica del mondo parlamentare. Relativamente poi alla questione delle incompatibilità parlamentari invita a considerare che situazioni di tale genere sono state introdotte in altri decreti legislativi precedentemente esaminate dalla Commissione. Augurandosi che il Governo recepisca le osservazioni contenute nel parere, conclude evidenziando l'esigenza di convocare al più presto la Conferenza nazionale dello sport al fine di pervenire a miglioramenti decisivi del mondo sportivo.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) in relazione al suo intervento nella precedente seduta ribadisce la presentazione al Presidente della Repubblica di trecento firme di parlamentari, appartenenti non solo al Polo della Libertà, al fine di richiedere la non emanazione del decreto legislativo per il riordino del CONI in considerazione della lesione delle prerogative parlamentari previste all'articolo 3, comma 3. Comunicando che tale ultima questione è stata altresì prospettata anche al Presidente della Camera propone di prevedere che l'operatività di cui alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, decorra dalla prossima legislatura. In caso contrario la norma potrebbe assumere una valenza punitiva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che al punto 2 della proposta di parere si prevede che le incompatibilità non si applichino ai componenti in carica degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 3 sino alla formazione dei nuovi organi.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com) preannuncia voto favorevole sul parere nel suo complesso ritenendo che esso migliora il testo presentato dal Governo. Esprime comunque preoccupazioni su alcune innovazioni introdotte dal decreto. Ritiene pertanto che il parere debba mantenere il riferimento alla funzione

pubblicistica delle federazioni trattandosi di poteri che non possono essere ricondotti totalmente alle disposizioni del codice civile. Relativamente alla scansione temporale per il riordino si dichiara favorevole alla previsione contenuta nel testo del Governo rispetto a quella proposta nel parere. Non registra alcun atteggiamento di chiusura nel corso dell'esame del provvedimento in questione da parte delle forze politiche di maggioranza in Commissione. Sono state infatti attentamente valutate le considerazioni espresse dai diversi gruppi parlamentari. Ritiene conseguentemente immotivate le rigide posizioni assunte dall'opposizione sul provvedimento in questione.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) non condivide le considerazioni della senatrice D'Alessandro secondo cui apparirebbe eticamente poco condivisibile utilizzare le preoccupazioni dei dipendenti del CONI.

La senatrice D'ALESSANDRO (DS-U) chiarisce che il giudizio espresso non è relativo a posizioni politiche espresse in seno alla Commissione ma al dibattito esterno.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) dichiarando di condividere le considerazioni del deputato Frattini, fa presente che la parte del mondo dello sport che non riceve sponsorizzazioni è sostanzialmente privata di risorse finanziarie. Relativamente poi all'intervento del senatore Marchetti che contesta le ragioni dell'opposizione sul merito del provvedimento in esame, fa presente che il deputato Frattini ha preannunciato due iniziative contemplate dalla Costituzione e che non possono ritenersi espressione pregiudiziale di rigidità. Si tratta di iniziative volte a tutelare valori e diritti costituzionali uno dei quali relativo alle incompatibilità parlamentari che vanno doverosamente segnalati al Presidente della Repubblica. A tal proposito esprime la convinzione che situazioni di incompatibilità non possono essere introdotte da un decreto delegato in assenza di espressa norma delegante. Au-

spica in tal senso che il Presidente della Repubblica prenda in esame la possibilità di trasmettere al Parlamento un messaggio con cui precisi che l'incompatibilità parlamentare debba essere disciplinata con fonte diversa dal decreto delegato. Per quanto infine concerne la iniziativa referendaria sottolinea che essa costituisce una espressione di democrazia diretta, valore riconosciuto dalla Costituzione e da ritenere preminente anche rispetto alle istanze della democrazia rappresentativa.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) nel confermare il voto contrario, preannuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale aderisce all'iniziativa referendaria del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO (verdi-l'Ulivo) preannuncia voto favorevole sul parere nel suo complesso.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che la reiezione dell'emendamento soppressivo del collega Frattini relativo alla previsione di incompatibilità è questione di merito, rimessa alla libera deliberazione della Commissione, su cui non ritiene pertanto di poter intervenire. Intende tuttavia sottolineare che in diverse circostanze in passato la Commissione bicamerale ha preso in esame, senza che vi fossero obiezioni di carattere costituzionale, previsioni di incompatibilità introdotte con decreti legislativi adottati in base alla legge n. 59 del 1997. Deve infine constatare, in termini puramente oggettivi, che nell'ordinamento vigente sussistono inoltre numerosi casi di decreti legislativi che hanno introdotto figure di incompatibilità parlamentare senza espresse norme di delega ma sulla base di attribuzione di poteri di riordino di organi di enti ed istituzioni pubbliche.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone il parere in votazione quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo depositata dal deputato Frattini. (*vedasi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 giugno u.s.*).

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto all'esame della Commissione ha per oggetto la trasformazione in fondazione dell'Ente Autonomo « La Triennale di Milano ». Questo ente — attualmente disciplinato dalla legge 1 giugno 1990, n. 137 che lo configura come ente dotato di personalità di diritto pubblico — viene trasformato in attuazione degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 in quanto rientrante fra gli « enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza » e in vista del conseguimento di obiettivi che la relazione del Governo allo schema di decreto legislativo enuncia con precisione. Si tratta — afferma il documento — « di salvaguardare la specificità dell'ente, valorizzandone la capacità di svolgimento e promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della

comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono ».

Tali obiettivi appaiono pienamente condivisibili. La Triennale è uno dei « simboli » della realtà milanese più accreditati e internazionalmente conosciuti. La sua storia si intreccia indiscutibilmente con quella della cultura italiana e delle sue espressioni più avanzate in tutta la sfera che investe il progetto, l'oggetto e l'evoluzione dello stile, del gusto e della moda. L'architettura, la produzione artistica e artigianale, le scelte legate all'*habitat* e all'ambiente urbano sono stati i campi in cui si è prevalentemente svolta l'attività della Triennale che ha tra l'altro rappresentato un rilevante centro di scambio e di confronto fra la cultura italiana e quella internazionale anche grazie al riconoscimento, del quale da tempo la Triennale dispone, da parte del *Bureau international des expositions*.

Durante la sua esistenza la Triennale ha conosciuto fasi alterne di successi e di crisi. Nel corso degli ultimi anni tuttavia — in particolare da quando per effetto della legge del 1990 è stata dotata di un nuovo statuto che ne ha precisato i compiti nelle attività espositive, di ricerca e di « giacimento culturale » nei settori di suo interesse — la Triennale ha svolto un'attività molto intensa. Se si prende in considerazione l'arco temporaneo che va dal 1994 a tutto il 1998 si sfiorano le cento mostre, fra prodotte, co-prodotte o ospitate. A queste vanno aggiunte oltre duecentoventi altre iniziative di durata più breve (convegni, seminari, eccetera). In totale le giornate di apertura al pubblico della triennale sono state — nel quadriennio considerato — complessivamente oltre mille.

Si tratta pertanto di un organismo che svolge un colloquio continuo e impegnativo con il mondo della cultura e con la comunità del territorio nel quale esso è storicamente insediato.

Un risultato che appare tanto più significativo in quanto conseguito con una dotazione finanziaria assai limitata. Attualmente, infatti, e da tempo ormai, i contributi pubblici sui quali la Triennale può contare sono, annualmente, di 3,8 miliardi da parte dello Stato e di 150 milioni da parte del Comune di Milano.

In ogni caso vi è il riconoscimento — contenuto anche nella relazione governativa — della specificità della Triennale di Milano.

Si tratta quindi di valutare in quale forma sia possibile conseguire una ulteriore valorizzazione dell'Ente. Il decreto elaborato dal Governo intende perseguire questo obiettivo attraverso tre scelte essenziali: *a)* trasformazione dell'ente autonomo « La Triennale di Milano » in persona giuridica di diritto privato (fondazione); *b)* individuazione delle finalità tipiche della fondazione nello svolgimento e promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con indicazione dei particolari settori di attività quali quelli dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del *design*, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad esse si riferiscono; *c)* semplificazione degli organi di gestione, riduzione del numero dei componenti e separazione tra la sfera strettamente gestionale, affidata al consiglio di amministrazione, e la sfera culturale, affidata al comitato scientifico. In termini generali appaiono scelte da considerare positivamente. Nello schema di decreto vi sono peraltro punti critici rispetto ai quali la Commissione dovrà, a suo avviso, compiere un'opera di approfondimento finalizzata ad introdurre elementi correttivi o chiarificativi del testo in esame. A questo scopo potrà risultare utile un breve ciclo di audizioni a cominciare dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Ritiene non condivisibile l'opinione secondo cui il decreto legislativo, trasformando l'Ente pubblico Triennale di Milano in fondazione di

diritto privato, consente di sperare nella possibilità di una gestione più snella, efficiente e al passo con i tempi. Risultano numerosi gli enti che grazie alla legge Bassanini hanno già visto realizzato tale trasformazione. Ritiene opportuno, proprio sulla base di tali esperienze, formulare proposte per rendere il decreto più idoneo a garantire la migliore gestione. Ritiene altresì necessario prendere in considerazione l'aspetto essenziale di una buona gestione di una persona giuridica privata e precisamente il ruolo dei privati. Per quanto riguarda le imprese, non è sufficiente chiedere loro solo denaro (in tal caso basterebbero le sponsorizzazioni dall'esterno, che ormai non incontrano più come un tempo il loro gradimento), ma è essenziale indurle a « portare » nella fondazione la cultura d'impresa, le proprie capacità di programmazione degli investimenti, di amministrazione e gestione delle risorse materiali ed umane, insomma tutte quelle qualità che possono costruire, con la partecipazione ed il controllo del pubblico, l'impresa culturale. A tale necessità, a suo parere, il decreto non fornisce risposta esauriente. Passando ad esaminare singoli punti del provvedimento, fa presente l'opportunità di integrare l'articolo 1 in modo da ripristinare il testo della legge n. 137 del 1990 e della convenzione comune di Milano-Triennale del 16 giugno 1993. A tal proposito osserva che senza la disponibilità certa degli spazi è impossibile programmare mostre per ciascuna delle quali occorrono da sei mesi a tre anni di preparazione. Nasce così l'esigenza di programmare e quindi avere a disposizione gli spazi dell'intero Palazzo dell'Arte dove ha sede la Triennale, che ha affrontato spese per vari miliardi al fine di rendere il Palazzo idoneo all'attività espositiva quotidiana e rotatoria. Relativamente poi al Consiglio di amministrazione, fa presente che i rappresentanti dei privati dovrebbero essere presenti in rapporto alle risorse apportate con impegno quadriennale. La presenza di un solo rappresentante su sette, come previsto dal decreto, produrrebbe l'assenza

totale dei privati nel consiglio. Il numero massimo dei rappresentanti dei privati dovrebbe comunque essere inferiore di un'unità rispetto al numero dei rappresentanti degli enti pubblici, anche per equità tra capitali investiti ed responsabilità istituzionali. Inoltre reputa opportuno la presenza nel consiglio di amministrazione di rappresentanti della provincia e della regione, in rapporto alle loro contribuzioni quadriennali. Aggiunge che la struttura della fondazione dovrebbe essere a base associativa. Nasce da tale esigenza l'opportunità di prevedere le figure dei «soci fondatori», dei «soci ordinari» e dell'assemblea dei soci. In tal modo si consente ai privati, anche con esigua contribuzione, di partecipare all'attività dell'ente ed eleggere rappresentanti in consiglio. Fa inoltre presente che i tre rappresentanti del Comune all'interno del consiglio di amministrazione devono essere eletti dal consiglio comunale secondo una norma contenuta nella legge n. 137 del 1990 a salvaguardia del pluralismo culturale. Sottolinea come la configurazione della Triennale quale ente internazionale renda opportuno che il Presidente venga eletto dal consiglio di amministrazione tra tutti i suoi membri. Occorre riconoscere sia ai rappresentanti dello Stato, sia ai rappresentanti della Regione e dei privati la possibilità di essere eletti presidenti dell'Ente. Concludendo fa notare che gran parte del contenuto del decreto potrebbe essere demandato alla disciplina statutaria che la Fondazione emanerà esercitando i propri poteri di autonomia. Inoltre fa presente che pur in presenza della trasformazione della Triennale in fondazione di diritto privato, permangono tutti gli obblighi e i condizionamenti burocratici appartenenti al settore pubblico. Ritiene opportuno garantire un maggiore snellimento ai fini di una efficiente gestione dell'ente.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) esprimendo apprezzamento per la relazione

del senatore Duva, dichiara di condividere le osservazioni del relatore e nel merito fa proprie le considerazioni inerenti alla sede della Triennale di Milano. In particolare non condivide la modifica prevista dallo schema di decreto in ordine alla disposizione della legge n. 137 del 1990 che attribuisce l'immobile sede della Triennale allo stesso ente. Osserva altresì l'importanza della partecipazione degli enti locali negli organi rappresentativi della Triennale, purchè non si determini una contrapposizione municipalismo-regionalismo. Ribadisce l'importanza del ruolo dei privati nella gestione dell'ente, rilevando come non sia sufficiente mutare la natura giuridica dell'ente medesimo per realizzare una effettiva privatizzazione. Ricorda inoltre come nell'immaginario collettivo del mondo la Triennale di Milano rappresenti il luogo italiano del *design* industriale. In considerazione di ciò va sottolineata l'esigenza di evitare una omologazione della Triennale agli altri musei italiani. Va inoltre considerato che lo stesso ente è il referente italiano di un relevantissimo circuito commerciale cui sono legati fondamentali interessi economici. Ritiene che tale profilo si rivelerà centrale nel dibattito sul provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Giampaolo D'ANDREA evidenzia il ruolo specifico che riveste la Triennale di Milano sia in riferimento al *design* industriale, sia in riferimento ai profili di più generale modernizzazione del settore. Risulta quindi indispensabile potenziare il ruolo di tale ente. Il provvedimento in esame costituisce a tal fine un importante tassello per un più forte rinnovamento della legislazione in materia. Assicura in conclusione che il Governo intende valutare attentamente le osservazioni della Commissione sul provvedimento.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, precisa il suo fermo orientamento

a non dare adito a contrapposizioni tra la realtà regionale e la realtà comunale in riferimento alla partecipazione agli organi dell'ente. Dichiara altresì che valuterà attentamente le proposte delle diverse forze politiche relativamente al provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 16 giugno 1999, pagina 189 nell'intervento del senatore Giaretta sostituire l'espressione « ribadito come il nuovo ordinamento del CONI debba essere rispettivo di poteri » con la seguente « ribadito come il nuovo ordinamento del CONI debba essere rispettoso di poteri ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 »;

rilevato che detto schema di decreto, nel rispetto della delega parlamentare, deve necessariamente limitarsi ad intervenire sul riordino del CONI, mentre la complessità del fenomeno sportivo sotto il profilo sociale ed economico richiede un più ampio intervento normativo, a partire dalla definizione di nuove regole in materia di ordinamento della società ed associazioni sportive dilettantistiche, della promozione dello sport di base nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, di lotta al doping, di finanziamento dell'attività sportiva alla luce della nuova realtà dei concorsi pronostici, di rapporto tra ordinamento sportivo e giustizia ordinaria, argomenti per una parte dei quali da tempo il Parlamento sta esaminando disegni di legge, la cui approvazione acquista una particolare urgenza alla luce delle innovazioni previste nell'ordinamento del CONI;

segnalato l'auspicio della Commissione che il Governo provveda a convocare in tempi ristretti la preannunciata Conferenza Nazionale dello Sport, quale sede in cui verificare con le parti interessate le prospettive di un aggiornato modello di gestione dello sport italiano;

ribadito come il nuovo ordinamento del CONI debba essere rispettoso di poteri

e prerogative delle regioni anche ad autonomia speciale, delle province e degli altri livelli di autonomia locale e che lo statuto debba prevedere una organizzazione territoriale in sintonia con il sistema delle autonomie locali ai fini di una migliore integrazione dell'attività di promozione sportiva sul territorio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 2 è opportuno esplicitare tra i compiti del CONI una specifica azione di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nell'ambito delle competenze assegnate dalla normativa in corso di esame presso il Parlamento; al comma 1 dell'articolo 2 si sostituiscano inoltre le parole « ivi comprese » con le parole « ed in particolare »;

2) all'articolo 2, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo « restano salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano in base al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975 n. 475 »;

3) all'articolo 2, comma 4, sopprimere le seguenti parole « che attua il principio di conformazione organizzativa a livello regionale »;

4) al comma 3 dell'articolo 3 si ritiene necessario prevedere che le incompatibilità non si applichino ai componenti

in carica degli organi di cui al comma 1 di detto articolo fino alla formazione dei nuovi organi;

5) va prevista la soppressione del comma 4 dell'articolo 3, ritenendosi che l'eventuale costituzione di organi di garanzia rientri nella piena autonomia statutaria;

6) all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) si valuti l'inserimento di criteri che consentano di definire meglio la qualifica di atleta e di tecnico, anche tenendo conto delle diverse realtà esistenti nelle varie discipline sportive. Inoltre si aggiunga dopo la parola « atleti » le seguenti parole « che non abbiano subito squalifiche relative all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive »;

7) appare inoltre opportuno prevedere tra i componenti del Consiglio Nazionale di cui all'articolo 4 una rappresentanza dei presidenti regionali e provinciali con modalità da definire nello statuto del CONI;

8) all'articolo 5 si ritiene necessaria una maggiore valorizzazione del ruolo del Consiglio Nazionale, massimo organo dell'ente rappresentativo delle varie realtà del mondo dello sport, attribuendogli la formulazione di indirizzi generali sull'attività e sui criteri di formazione del bilancio preventivo;

9) all'articolo 5, comma 2, lettera *c*) aggiungere in fine le seguenti parole: « e di altre discipline sportive associate al CONI, alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto »;

10) all'articolo 6, comma 1, lettera *c*) dopo la parola « atleti » aggiungere le seguenti « come specificato dall'articolo 32 nella Carta Olimpica »;

11) al comma 2 dell'articolo 6 appare opportuno prevedere che similmente a quanto previsto per il presidente del Comitato nazionale sport per tutti partecipi con diritto di voto un rappresentante della Federazione Italiana Sport Disabili

per le deliberazioni sul bilancio e concernenti ogni aspetto della pratica sportiva dei disabili, ai fini della loro più piena integrazione nel movimento sportivo; all'articolo 9 appare opportuno prevedere tra i componenti del Collegio elettorale i Presidenti dei Comitati regionali del CONI;

12) si ritiene necessaria la sostituzione dei commi 4 e 5 dell'articolo 6 con il seguente testo: « Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonché i componenti degli organi delle federazioni sportive nazionali. Lo statuto del CONI stabilisce il termine entro il quale detti soggetti devono cessare dalle rispettive cariche per poter essere eletti nella giunta nazionale del CONI ». Si ritiene necessario chiarire che tali modifiche si estendono anche alla previsione dell'articolo 8, comma 2;

13) per quanto riguarda la previsione dell'articolo 10 riguardante il Comitato nazionale sport per tutti pur prendendo atto delle osservazioni di principio formulate dalle Regioni si ritiene utile confermare tale previsione in attesa di una più complessiva regolamentazione legislativa di una materia che ha assunto un primario rilievo culturale e sociale, segnalando che il comma 1 dell'articolo 2 richiama esplicitamente i limiti posti all'attività del CONI dal decreto del Presidente della Repubblica 616/77; si richiama l'opportunità che in detto Comitato possa essere rappresentata anche la realtà scolastica;

14) all'articolo 10, comma 2, aggiungere dopo le parole « nonché delle regioni » le seguenti « e delle province autonome di Trento e Bolzano »;

15) si ritiene necessaria la soppressione del comma 2 dell'articolo 12, trattandosi di materia da rinviarsi all'autonomia determinazione statutaria;

16) aggiungere dopo l'articolo 13, il seguente articolo 13-*bis*): « Lo snellimento burocratico e la migliore funzionalità del

CONI sono assicurati anche attraverso la possibilità — ferma restando l'approvazione da parte del ministero vigilante — di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico economiche inerenti alle proprie funzioni. In tal caso i rapporti tra il CONI e le agenzie o società sono regolati con convenzioni. Gli atti delle agenzie o società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile »;

17) si richiede una migliore formulazione dell'articolo 14, esplicitando con più chiarezza il permanere di alcune funzioni pubblicistiche in capo alle federazioni relativamente in particolare alla potestà regolamentare, tecnica e disciplinare, precisando altresì che nulla viene innovato circa il patrimonio delle singole federazioni;

18) è opportuno prevedere all'articolo 15 che gli statuti delle federazioni nazionali debbano esplicitare l'assenza del fine di lucro ed il principio della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque lo desideri in condizioni di parità;

19) anche con riferimento all'intesa tra Governo ed Organizzazioni Sindacali in data 13.2.1999, i cui contenuti sono dalla Commissione sostanzialmente condivisi, occorre sostituire l'articolo 16 del testo con una norma che confermi per il personale CONI in servizio presso le federazioni il mantenimento dell'attuale stato giuridico di pubblico impiego, ai sensi del d.l.vo 29/93 e successive integrazioni e modificazioni, come personale dipendente dallo stesso CONI comandato presso le federazioni sulla base di apposite convenzioni che determinano anche la distribuzione dei relativi oneri finanziari. Resta fermo che per il personale che le federazioni eventualmente assumano ex novo si applicherà il rapporto di impiego privato;

20) si ritiene necessaria una riformulazione delle norme transitorie di cui all'articolo 17, prevedendo: *a)* l'approvazione dello statuto del CONI da parte dell'attuale Consiglio Nazionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; *b)* l'approvazione degli statuti delle federazioni sportive nazionali entro i successivi 180 giorni; *c)* l'elezione e l'insediamento dei nuovi organi entro il 31.12.2000; *d)* il permanere di poteri sostitutivi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI nel caso di non rispetto dei termini da parte del CONI stesso o delle federazioni;

21) all'articolo 17, comma 5, il Governo precisi che l'attribuzione all'Automobile Club d'Italia del governo dell'automobilismo sportivo, attraverso la CSAI, è da considerarsi transitoria fino alla approvazione del nuovo statuto del CONI in vista della possibile costituzione di una apposita federazione sportiva sulla base dei principi indicati al punto 22 del parere;

22) appare necessario prospettare un intervento per dare soluzione organica alle procedure di riconoscimento delle federazioni sportive; la situazione attuale, discendente dalla legge 426/42 e successive modificazioni, che viene abrogata dal decreto in esame contiene infatti evidenti anomalie con la presenza tra le federazioni riconosciute di quelle relative ad attività di dubbio contenuto sportivo e comunque a sport non olimpici, mentre invece hanno lo status di discipline associate sport a carattere olimpico e comunque di larga diffusione. Appare perciò opportuno prevedere esplicitamente che lo statuto debba disciplinare il procedimento del riconoscimento delle federazioni sportive in base ad elementi oggettivi (ad esempio rappresentanza, carattere olimpico dello sport, riconoscimento CIO, federazioni ed organismi sportivi internazionali, tradizione sportiva della disciplina, prevalenza dell'attività sportiva, ecc.).